

Motivi e principali argomenti

Nonostante i reiterati avvertimenti da parte dell'OLAF e della Commissione sul rischio di frode, il Regno Unito ha omesso di adottare gli approcci basati sul rischio nei controlli doganali al fine di prevenire l'immissione in libera pratica di merci sottovalutate all'interno dell'Unione (in particolare, di prodotti tessili e calzature esportati dalla Repubblica popolare cinese) fino al 12 ottobre 2017. A causa di tale inerzia di fronte ai reiterati avvertimenti, il Regno Unito ha omesso di adottare le misure necessarie basate sul rischio ai sensi della normativa dell'Unione in materia di dogane e risorse proprie. L'assenza di interventi appropriati ha inciso anche sulla corretta applicazione delle norme dell'Unione in materia di IVA. Il bilancio dell'Unione ha subito perdite estremamente elevate a causa della violazione da parte del Regno Unito del diritto dell'Unione e delle conseguenti importazioni di merci sottovalutate verso il suddetto Stato membro. Poiché il Regno Unito non ha seguito le raccomandazioni della Commissione, a differenza di altri Stati membri, il Regno Unito ha attratto più commercio sottovalutato. Tali perdite estremamente elevate hanno altresì influito drasticamente sull'equa ripartizione tra gli Stati membri, dal momento che le perdite hanno dovuto essere compensate dagli altri Stati membri dell'Unione con contributi RNL proporzionalmente più alti.

-
- (1) 2014/335/UE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 105).
- (2) 2007/436/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17).
- (3) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione) (GU 2014, L 168, pag. 39).
- (4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).
- (5) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU 1989, L 155, pag. 9).
- (6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
- (7) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).
- (8) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).
- (9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).
- (10) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
- (11) Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l'8 marzo 2019 — Veronsaajien oikeudenvaltontayksikkö

(Causa C-215/19)

(2019/C 164/41)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Veronsaajien oikeudenvaltontayksikkö

Altra parte nel procedimento: A Oy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 13 ter e 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 ⁽³⁾ del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, debbano essere interpretati nel senso che i servizi di un data center della tipologia oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali un professionista offre ai suoi clienti degli armadi per apparecchiature posti all'interno di un data center ai fini della collocazione dei server oltre a una serie di servizi accessori, debbano essere classificati come locazione di un bene immobile.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 47 della direttiva IVA 2006/112/CE e l'articolo 31 bis del succitato regolamento di esecuzione debbano comunque essere interpretati nel senso che un servizio di data center della tipologia oggetto del procedimento principale deve essere considerato come una prestazione di servizi relativi a beni immobili il cui luogo di esecuzione è il luogo di ubicazione del bene immobile.

⁽¹⁾ GU 2011, L 77, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2013, L 284, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio) il 18 marzo 2019 — B./Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Causa C-233/19)

(2019/C 164/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

cour du travail de Liège

Parti

Appellante: B.

Appellato: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, letti alla luce della sentenza del 18 dicembre 2014 resa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-562/13, debbano essere interpretati nel senso che conferiscono effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, se l'autore del ricorso sostiene che l'esecuzione di tale decisione può esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute,